



CITTÀ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

C.F. e P.IVA 00239980691

Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207

Pec: comune.guardiagrele@pec.it

e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE N.3/P **PER OCCUPAZIONE PERMANENTE** **DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO**

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda acquisita al prot. n.4519 in data 18.02.2026 e presentata dalla Sig.ra Di Crescenzo Francesca, nata in Guardiagrele (CH) il 25.10.1983 ed ivi residente alla via Roma n.60 C.F.:DCRFNC83R65E243J, in qualità di Legale Rappresentante della società AREA 58 s.a.s. di Francesca Di Crescenzo e C. con sede in Guardiagrele (CH) alla via Roma n.58 P.IVA:01291880696, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico in via Roma n.58 di mq.2 per l'accesso a garage;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.7990 del 24.03.2026, rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica – Edilizia – Ambiente di questo Comune;

Concede

Alla società AREA 58 s.a.s. di Francesca Di Crescenzo e C. con sede in Guardiagrele alla via Roma n.58 P.IVA:01291880696 e per essa in qualità di Legale Rappresentante **alla Sig.ra Di Crescenzo Francesca**, nata in Guardiagrele (CH) il 25.10.1983 ed ivi residente alla via Roma n.60 C.F.:DCRFNC83R65E243J, **l'occupazione permanente della superficie di mq.2 (due,00) di suolo pubblico in via Roma n.58 per l'accesso a garage.**

L'occupazione viene concessa fino al 31.12.2035 per una durata di anni 10 (dieci), rinnovabili alla scadenza presentando domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Il Concessionario è subordinato, secondo quanto disposto dal prot. n.7990 del 24.03.2026, alla rigorosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- eventuali lavori vanno realizzati nel pieno rispetto della normativa in materia edilizia, e tramite apposite autorizzazioni rilasciate dall'Ente per quanto di relativa competenza;
- l'accesso carrabile e le relative diramazioni dovranno essere adeguati con materiali di idonee caratteristiche e opportunamente pavimentati per l'intero tratto;
- l'area oggetto dell'accesso carrabile dovrà essere sempre mantenuta in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla stessa strada comunale;

- l'accesso carrabile deve essere regolarizzato in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla strada provinciale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;
- la manutenzione di tutte le opere resterà a totale carico della Ditta richiedente o dei suoi aventi causa con l'obbligo di riparare tutti gli eventuali danni causati alla strada o a proprietà di terzi in conseguenza dei lavori di adeguamento;
- l'area pubblica oggetto del rilascio della concessione è e rimane di proprietà comunale;
- la Ditta richiedente terrà l'Ufficio Tecnico, i suoi funzionari tecnici e il personale, sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto del presente atto potesse derivare loro da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori autorizzati e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite.

Il Concessionario è inoltre subordinato:

- a non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale in loco;
- alla rigorosa osservanza, ove necessario, delle norme in materia di segnalazione dei cantieri stradali previste dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche e integrazioni provvedendo all'apposizione di tutta la segnaletica stradale temporanea ai sensi del D.M. 10/07/2002 (Disciplinare tecnico per il segna/omento temporaneo di cantieri), ivi compresa la regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da movieri con palette o da impianto semaforico ove necessario;
- all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dal D.P.R. del 16/12/1992 n. 49 e successive modifiche ed integrazioni;
- al rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- a mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della presente concessione.

Il richiedente, o per essa l'impresa esecutrice dei lavori, terrà il Comune, i suoi funzionari tecnici e il personale stradale, sollevati da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto del presente atto potesse derivare loro da terzi, in conseguenza dell'esecuzione dei lavori autorizzati e di eventuali incidenti con danni a persone o cose, la cui responsabilità, quindi rimarrà a totale carico dello stesso richiedente.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- ☞ eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- ☞ esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- ☞ sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- ☞ divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- ☞ versamento del canone alle scadenze previste.

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- ♦ il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- ♦ l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- ♦ la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;

2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. sono causa di estinzione della concessione:

- ♦ la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- ♦ la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 25.03.2026

Il Funzionario Responsabile
Dott. Rocco RANIERI



